

CALENDARIO PESCA REGIONALE 2024/25

SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Esercizio della pesca

La licenza che autorizza l'esercizio della pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui siano riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del pescatore. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.

- Per praticare la pesca sportiva i residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la licenza di tipo "B" che ha **validità di 1 anno** a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € **22,72** sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali.
- Per praticare la pesca sportiva tutti gli interessati possono acquisire la licenza di tipo "C" che ha **validità di 30 giorni** a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € **6,82** sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna – Tasse Concessioni regionali.

Entrambe i versamenti di cui sopra possono essere eseguiti anche on-line sul sito <https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-pesca.jsp>

Non sono tenuti all'obbligo del versamento le seguenti categorie:

- i minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultrasessantacinquenne;
- i minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzato dalle associazioni piscatorie;
- coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992, art. 3.

I pescatori che intendono esercitare la pesca dei salmonidi, trattenendo il pescato, devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture in formato cartaceo oppure scaricando l'App "Tesserino Salmonidi ER" e accedendo tramite credenziali SPID.

Classificazione delle acque ai fini della pesca sportiva

Le diverse zone di pesca sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

- zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel fiume Po;
- zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (*Tinca tinca*), carpa (*Cyprinus carpio*), luccio (*Esox cisalpinus* sin. *Esox flaviae*) ed altre;
- zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (*Squalius squalus* sin. *Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei* sin. *Chondrostoma toxostoma*) ed altre;
- zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (*Salmo trutta* diverse varietà).

Attrezzi, esche e pasture consentiti

1. Nelle acque classificate <<A>> al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
 - a) **da una a tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
 - b) **una lenza a mano**, con non più di 3 ami. L'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante;
 - c) **una bilancella** con lato massimo della rete di 1,5 metri montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a 6 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri;
 - d) **bilancia** con lato massimo della rete non superiore a 6 metri, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri; all'interno della rete è consentita l'applicazione di una

fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a 6 metri con maglie di lato non inferiore a 12 millimetri e fissetta con maglie non inferiori a 6 millimetri;

- e) **dirlindana o piacentina:** rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo. Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente articolo;
- f) **tirlindana:** (lenza a mano), con non più di tre ami;
- g) **bilancione fisso:** l'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) possono essere montati su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i 15 metri; il lato della maglia non può essere inferiore a 24 millimetri. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di 6 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri. Nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a 2 metri e con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente in presenza di un titolare di licenza per la pesca;
- h) **sparviero** (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

Nell'esercizio della pesca sportiva sono ammesse le seguenti quantità e qualità di pastura:

- a) nel fiume Po, fino a un massimo di 17 litri di pastura ovvero 7 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca;
- b) nelle restanti acque classificate "A", fino a un massimo di 15 litri di pastura o 5 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca.

2. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate <> sono consentiti:

- a) **da una a tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna **con non più di tre ami**, collocate entro uno spazio di m. 10;
- b) **una bilancella** con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guadaire, ranzare, ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;
- c) **una lenza mano** con non più di tre ami ciascuna.
È ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di boiles, comprese le esche, per ogni giornata di pesca.
È inoltre consentita la pesca ricreativa con i bilancioni fissi esistenti.

3. Nelle acque classificate <<C>> al pescatore sportivo è consentita la **pesca con una canna** con o senza mulinello, armata con **un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato**. E' inoltre consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami senza ardiglione, o con moschera o camolera, con non più di tre ami, privi anch'essi di ardiglione o con ardiglione schiacciato. Non è consentita la pesca da natante.

È ammesso l'impiego di pastura fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo per ogni giornata di pesca, comprese le esche. È sempre vietato l'uso e la detenzione sul sito di pesca del pellet.

4. Nelle acque della zona <<D>>, al pescatore sportivo è consentita la **pesca con una canna** con o senza mulinello, armata con **un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato**, innescato con esca naturale o artificiale. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Non è consentita la pesca da natante.
È vietato ogni tipo di pasturazione e la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Periodi di pesca

- Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

- In tutte le acque interne della Regione Emilia-Romagna è vietata la detenzione delle seguenti specie ittiche prelevabili nei periodi sotto riportati:

S P E C I E	Periodo di divieto
Alborella	1/4 - 15/6
Barbo comune *	1/5 - 30/6
Barbo tiberino *	1/5 - 30/6
Carpa	15/5 - 30/6
Cavedano	1/5 - 30/6
Cavedano etrusco	1/5 - 30/6
Ghiozzo gò	1/3 - 30/5
Lasca *	1/2 - 31/5
Latterino	1/4 - 30/4
Luccio	1/1 - 30/3
Paganello	1/4 - 31/5
Passera	15/12 - 31/1
Persico reale	15/3 - 15/5
Rovella *	1/4 - 30/6
Scardola	1/5 - 30/6
Tinca	15/5 - 31/7
Triotto	1/4 - 30/6
Trota fario	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo
Vairone *	1/4 - 30/6

* Le specie evidenziate con l'asterisco, se catturate in corsi d'acqua ricompresi all'interno di siti Rete Natura 2000, devono essere comunque immediatamente rilasciate.

La detenzione delle seguenti specie è permanentemente vietata:

Anguilla (**divieto introdotto con Decreto Ministeriale n. 0111260 del 6 marzo 2024**)

Barbo canino	Gobione
Bavosa	Lampreda di fiume
Bottatrice	Lampreda di mare
Cagnetta	Lampreda padana
Cheppia	Nono
Cobite comune	Pesce ago
Cobite mascherato	Pesce ago di rio
Gambero di fiume	Pigo
Granchio d'acqua dolce	Sanguinerola
Ghiozzetto cinerino	Savetta
Ghiozzetto di laguna	Scazzone
Ghiozzetto minuto	Spinarello
Ghiozzo marmoreggiato	Storione cobice
Ghiozzo nero	Storione comune
Ghiozzo padano	Storione ladano

Divieti

- È vietata la pesca con:

- con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
- con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche;
- con l'impiego della corrente elettrica o di fonti luminose;
- tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
- con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;

- f) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o strutture similari, da macchine idrauliche, da sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;
- g) a strappo con canna o lenza a mano;
- h) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua o ingombrandoli con opere stabili che ne impediscano il regolare deflusso o impiegando reti che ne occupino più della metà.

- È fatto altresì divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze nonché di trasportare pesce dal tramonto all'alba e di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche.

Orari di pesca

- L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.

- Nelle acque di altra categoria, la pesca è consentita secondo gli orari sottoindicati:

- a) dal 1° gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00;
- b) dal 1° marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- c) dal 1° maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00;
- d) dal 1° giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00;
- e) dal 1° settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;
- f) dal 1° novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

- Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

- Nelle acque "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.

Misure minime di cattura

- È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche con lunghezza inferiore a quella sottoindicata:

<u>SPECIE</u>	<u>MISURA MINIMA</u>	<u>SPECIE</u>	<u>MISURA MINIMA</u>
Barbo comune	25 cm	Luccio	70 cm
Barbo tiberino	25 cm	Orata	20 cm
Carpa	30 cm	Paganello	7 cm
Cavedano	16 cm	Passera pianuzza	15 cm
Cavedano etrusco	16 cm	Persico reale	20 cm
Cefalo e Muggini	20 cm	Spigola o Branzino	25 cm
Go	12 cm	Tinca	30 cm
Lasca	15 cm	Trota fario	22 cm
		Vairone	10 cm

- Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.

- In caso di cattura di salmonidi di lunghezza inferiore a cm 22 è obbligatorio il taglio della lenza. È consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esche di tipo artificiale.

- È vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone e comunque non comprese nel seguente elenco:

Alborella
Anguilla

Lasca **
Latterino

Barbo canino	Luccio
Barbo comune **	Muggine calamita
Barbo tiberino **	Muggine dorato
Bavosa	Muggine musino
Bosega	Nono
Bottatrice *	Orata
Cagnetta	Passera
Carpa	Persico reale
Cavedano	Pesce ago *
Cavedano etrusco	Pesce ago di rio *
Cefalo	Pigo *
Cheppia	Rovella **
Cobite comune	Sanguinerola *
Cobite mascherato	Savetta
Ghiozzetto cinerino	Scardola
Ghiozzetto di laguna	Scazzone
Ghiozzetto minuto	Spigola
Ghiozzo marmoreggiato	Spinarello *
Ghiozzo nero	Storione cobice *
Ghiozzo padano	Storione comune *
Gò	Storione ladano *
Gobione	Tinca
Lampreda di fiume *	Triotto
Lampreda di mare *	Trota fario
Lampreda padana *	Vairone **

* Le specie dell'elenco evidenziate con l'asterisco sono considerate estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura la presenza va segnalata utilizzando il modulo reperibile alla pagina: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/moduli/segnalazione-di-catture-di-specie-ittiche-rare>

** Le specie dell'elenco evidenziate con il doppio asterisco sono classificate dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" come specie di interesse comunitario e pertanto ne è vietata la detenzione all'interno di siti Rete Natura 2000.

In attuazione del Regolamento UE n. 1143/2014 e del Decreto-legge n. 230/2017 si segnala che le specie Persico sole, Pesce gatto comune, Pseudorasbora e Gambero rosso della Luisiana sono qualificate come Specie aliene invasive di rilevanza unionale e quindi devono essere obbligatoriamente trattenute in ogni caso. La loro reimmissione nell'ambiente naturale è considerata violazione di natura penale punibile anche con la detenzione fino a tre anni o con l'ammenda da € 10.000 a € 150.000 (art. 25, comma 1, D.L. n. 230/2017).

Limiti quantitativi di cattura

- La pesca dei salmonidi (Trota fario, ecc.) è limitata, nella giornata, a 5 esemplari per pescatore; per ogni esemplare trattenuto va eseguita l'immediata registrazione sul tesserino della pesca controllata.

- Per la pesca delle seguenti specie vigono limiti particolari sul numero di esemplari che possono essere giornalmente trattenuti:

Alborella	40 capi	Spigola	2 capi
Luccio	1 capo	Tinca	1 capo
Persico reale	5 capi	Triotto	30 capi
Rovella	30 capi	Vairone	30 capi

- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle di seguito indicate:

ZONE "A"	Kg 5
ZONE "B"	Kg 4
ZONE "C" e "D"	Kg 2 compresi i salmonidi.

- Il limite massimo di pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi 10 chili qualunque sia il numero di pescatori presenti, fatto salvo quanto previsto per quelle specie per le quali sono fissate limitazioni al numero di esemplari trattenibili giornalmente.
- È fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.
- Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopradetti.

Limite alla detenzione e all'uso di esche e pasture

- Il limite quantitativo di detenzione e di uso delle esche e delle pasture è fissato nelle quantità sottoindicate:

ZONA "A" - Kg 7 nelle acque del fiume Po,

- Kg 5 nelle restanti acque classificate "A".

ZONA "B" - Kg 4 in tutte le acque.

ZONA "C" - Kg 1 in tutte le acque.

ZONA "D" - Nessuna pasturazione è consentita. È vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Le disposizioni sopra riportate sono da ritenersi come sintesi orientativa e non completa della normativa vigente (Legge Regionale n. 11/2012, Regolamento regionale n. 1/2018 e Programma ittico regionale 2024/2025 approvato con DGR n. 485 del 18/03/2024).

Il presente calendario è reso informaticamente accessibile alla pagina <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/temi/pesca-sportiva-ricreativa-professionale-acque-interne/calendari-ittici>

La facile accessibilità delle informazioni contenute in questo documento può essere ritenuta sufficiente per colmare eventuali lacune nei tabellamenti.

AVVISO ai PESCATORI

Numerosi corsi d'acqua collinari e montani sono interessati da bacini idroelettrici che possono rilasciare cospicui quantitativi d'acqua in qualunque momento, si invitano pertanto i frequentatori dei nostri fiumi a prestare attenzione ai cartelli monitori che segnalano le zone maggiormente a rischio.